

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2024, n. 1855

**Approvazione nuovo Regolamento interno della Giunta regionale avente ad oggetto: “Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale”.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno della Giunta Regionale.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Supporto legislativo della Segreteria generale della Giunta regionale, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente;

PRESO ATTO delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

### DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento interno della Giunta Regionale avente ad oggetto: “Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale” composto di n. 17 articoli, per un totale di 12 facciate, riportato nell’Allegato A) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il nuovo Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURP e che da tale data sono abrogati il precedente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2484 del 23 novembre 2010 nonché l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 5 delle “Linee guida sul sistema dei controlli interni della Regione Puglia” approvate con DGR n. 1374 del 23 luglio 2019;
3. di trasmettere, a cura della Segreteria generale della Giunta Regionale, copia del presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e di strutture equiparate e, loro tramite, ai dirigenti di Sezione e Servizio, nonché per conoscenza alla Segreteria generale del Consiglio ed al Collegio dei Revisori dei Conti;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ivi compreso l’allegato Regolamento interno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18/2023;
5. di demandare alla Sezione Supporto legislativo gli adempimenti relativi alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali / Atti Generali”.

**Il Segretario Generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento interno della Giunta regionale avente ad oggetto: "Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale".**

Lo Statuto regionale al comma 6 dell'articolo 43 dispone che la Giunta approva un proprio regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Il vigente regolamento interno sul procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale venne approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2484 del 23 novembre 2010, in sostituzione di quello precedente risalente al 1993-1994.

In considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dall'emanazione della suddetta disciplina e delle importanti modifiche intervenute sul piano ordinamentale e delle più stringenti posizioni via via assunte dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti in tema di copertura delle leggi di spesa, si rende necessario procedere all'aggiornamento delle regole e delle procedure operative per la formazione degli atti a contenuto normativo di iniziativa della Giunta regionale adeguando i contenuti del regolamento anche ai mutamenti registrati sul piano organizzativo interno.

Con il regolamento in approvazione si intende adeguare la disciplina del procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali di iniziativa del Governo regionale:

1. alla giurisprudenza della Corte costituzionale formatasi sull'articolo 81 comma 3 della Costituzione («Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte») il cui più accentuato rigore rispetto al passato sul rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, così come dettagliato dall'art. 17 della legge n. 196/2009, è certamente ispirato «dalla crescente complessità della finanza pubblica» (Corte cost., sent. n. 26/2013) e trova una delle principali ragioni nella considerazione che «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia».

Dall'estensione alle Regioni dell'apparato normativo della l. n. 196/2009 (v. Corte cost., sentenze n. 26/2013; n. 176/2012; n. 115/2012) discende la necessità:

- di assicurare la conformità delle leggi regionali di spesa, oltre che ai principi e alle regole tecniche previsti dall'ordinamento, ai principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di copertura finanziaria, nonché
- di rafforzare il ruolo del responsabile del servizio finanziario nell'ambito del procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Gli uffici della Sezione Bilancio e ragioneria, infatti, pur senza assumere una diretta responsabilità in ordine alla correttezza dei dati contenuti nella relazione tecnica illustrativa o negli allegati dello schema di disegno di legge (SDL) o della delibera regolamentare, sono chiamati a verificare che i proponenti abbiano svolto un esame metodologicamente accurato per individuare, quantificare e dare copertura agli oneri finanziari derivanti dalle norme in approvazione, ovvero ad attestare che le stesse non impattano sul bilancio (c.d. clausole di non onerosità o invarianza finanziaria). L'importanza di tale verifica appare evidente ove si consideri che, ad esempio, una relazione tecnica che non consente di valutare l'adeguatezza della quantificazione degli oneri finanziari o la copertura della spesa rende impugnabili le norme dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 81 comma 3 Cost.;

2. al dettato della legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 (“Semplificazione e qualità della normazione”) che ha introdotto criteri e strumenti per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione regionale;
3. alle disposizioni delle Linee guida sul sistema dei controlli interni della Regione Puglia (DGR n. 1374 del 23 luglio 2019), delle Linee guida per la redazione degli schemi di disegno di legge di riconoscimento di debiti fuori bilancio (DGR n. 1906 del 25 novembre 2021) e delle Linee guida in tema di predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale (DGR n. 1161 del 7 agosto 2024).

Sotto altro profilo, il regolamento in oggetto risponde altresì all’esigenza di rendere il procedimento coerente con l’assetto organizzativo vigente e con i sistemi informativi di gestione documentale in uso.

La nuova disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale è contenuta in n. 17 articoli suddivisi in cinque titoli, dei quali si riporta in sintesi il contenuto. Nel testo regolamentare sono state recepite le revisioni e i suggerimenti che la Sezione Bilancio e ragioneria ha proposto relativamente a taluni aspetti delle attività di sua competenza disciplinate dagli articoli 7, 8, 10 e 15.

Il Titolo I reca le disposizioni riguardanti le finalità e l’oggetto del regolamento (art. 1), le definizioni di termini e degli acronimi utilizzati, quali drafting normativo, SDL, DDL (art. 2), i criteri generali disciplinanti l’istruttoria legislativa e regolamentare da parte delle strutture regionali (art. 3), le competenze specifiche in tema di normazione regionale attribuite alle Strutture amministrative della Giunta regionale e alla Sezione Supporto legislativo (artt. 4 e 5).

Il Titolo II definisce la struttura e disciplina il procedimento di formazione dei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa, dalla loro fase istruttoria fino al varo da parte dell’Esecutivo del disegno di legge regionale (DDL) e al suo invio al Consiglio per il prosieguo dell’iter secondo le norme del regolamento dell’Assemblea legislativa. E così, l’art. 6 definisce la struttura dello SDL, l’art. 7 concerne l’articolato, la norma finanziaria e le c.d. “clausole di non onerosità” e “di invarianza finanziaria”, l’art. 8 definisce il contenuto minimo della relazione tecnica illustrativa e del referto tecnico in recepimento degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e della magistratura contabile, l’art. 9 è dedicato al parere preventivo del Collegio dei Revisori dei conti sugli SDL di riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsto dalle Linee guida per la redazione degli schemi di disegno di legge di cui alla DGR n. 1906/2021, l’art. 10 concerne il visto sul referto tecnico apposto dalla Sezione Bilancio e ragioneria, l’art. 11 disciplina l’effettuazione dell’analisi tecnico-normativa degli SDL di competenza della Sezione Supporto legislativo ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 29/2011, l’art. 12 definisce i profili oggetto di esame in sede di ATN, l’art. 13 disciplina l’invio al Consiglio regionale del disegno di legge della Giunta regionale.

Il Titolo III è composto da un unico articolo ai sensi del quale le proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali, o dai Consigli comunali e provinciali, o dagli elettori, in conformità allo Statuto regionale, sono trasmesse per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale che le inoltra per il tramite della sua segreteria all’Assessore competente per materia ed alla Sezione Supporto legislativo alla quale compete il coordinamento dell’iniziativa legislativa della Giunta regionale ed

alla quale sono trasmesse altresì, per finalità di monitoraggio, le norme di legge approvate in attuazione degli impegni alla modifica e/o soppressione di norme che la Regione abbia assunto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per evitare l'impugnativa costituzionale, in conformità al principio di leale collaborazione.

Il Titolo IV definisce la struttura e disciplina il procedimento di formazione dei regolamenti regionali che si articola in tre fasi, due delle quali disciplinate dall'art.15: la fase di approvazione dello schema regolamentare e la fase di adozione definitiva del regolamento previa acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della Commissione consiliare competente.

Il Titolo V reca le norme finali e, precisamente, l'art. 16 che disciplina l'ipotesi di scostamento della spesa rispetto alla previsione e l'art. 17 che abroga il precedente Regolamento approvato con DGR n. 2484 del 23 novembre 2010 e l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 delle "Linee guida sul sistema dei controlli interni della Regione Puglia" di cui alla DGR n. 1374/2019, che recita: «In caso di assenza di oneri il referto tecnico non viene redatto e di tale evenienza si dà specifica attestazione nell'ambito della precitata relazione tecnica/illustrativa di cui al precedente articolo 4, comma 1.».

La disposizione che precede viene soppressa in quanto superata dal comma 4 dell'articolo 8 del nuovo regolamento, nonché dalla nota della Sezione Bilancio e ragioneria prot. AOO\_116-2832 del 2021, in atti.

Tanto premesso, visti altresì:

- il Regolamento generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679 (GDPR),
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice per la protezione dei dati personali);
- la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la DGR n. 938 del 3 luglio 2023, avente ad oggetto: "D.G.R. n. 302/2022 <Valutazione di impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio>. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. n. 1219 del 22 luglio 2021, avente ad oggetto "Riorganizzazione digitale dell'amministrazione regionale - Linee di indirizzo";
- la DGR n. 791 del 30/05/2022 di approvazione del Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale 2022-2024;
- la DGR n. 1161 del 7/05/2022 di approvazione delle "Nuove Linee Guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale";

si ritiene necessario proporre alla Giunta Regionale di approvare il nuovo Regolamento interno disciplinante il procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale, che abroga e sostituisce quello di cui alla DGR n. 2484/2010, che resterà abrogato contestualmente all'entrata in vigore della nuova disciplina.

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da

evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esito della valutazione di impatto di genere: neutro.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso**, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare il nuovo Regolamento interno della Giunta Regionale avente ad oggetto: "Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale" composto di n. 17 articoli, per un totale di 12 facciate, riportato nell'Allegato A) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il nuovo Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURP e che da tale data sono abrogati il precedente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2484 del 23 novembre 2010 nonché l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 delle "Linee guida sul sistema dei controlli interni della Regione Puglia" approvate con DGR n. 1374 del 23 luglio 2019;
3. di trasmettere, a cura della Segreteria generale della Giunta Regionale, copia del presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e di strutture equiparate e, loro tramite, ai dirigenti di Sezione e Servizio, nonché per conoscenza alla Segreteria generale del Consiglio ed al Collegio dei Revisori dei Conti;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ivi compreso l'allegato Regolamento interno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18/2023;
5. di demandare alla Sezione Supporto legislativo gli adempimenti relativi alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali / Atti Generali".

Le sottoscritte attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia" adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La Dirigente della Sezione Supporto Legislativo  
(Emma Ruffino)

Emma  
Ruffino  
18.12.2024  
11:09:00  
GMT+01:00



Il Segretario generale della Giunta  
(Anna Lobosco)

ANNA  
LOBOSCO  
23.12.2024  
11:58:33  
UTC



I sottoscritti non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera.

Il Segretario generale della Presidenza  
(Roberto Venneri)

Roberto Venneri  
23.12.2024  
14:09:39  
GMT+02:00



Il Capo di Gabinetto del Presidente  
(Giuseppe Pasquale Roberto Catalano)

---



Giuseppe  
Pasquale Roberto  
Catalano  
23.12.2024  
13:42:03  
GMT+01:00

---

Il Presidente, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Emiliano  
Michele  
23.12.2024  
13:51:13  
UTC



**IL PRESIDENTE**

**Michele Emiliano**



Emma Ruffino  
23.12.2024  
10:41:51  
GMT+01:00

## Regolamento interno della Giunta regionale

### Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale

#### Sommario

##### **Titolo I – Disposizioni generali**

Art. 1 (Finalità e oggetto).....	pag.1
Art. 2 (Definizioni) .....	pag.2
Art. 3 (Criteri generali) .....	pag.2
Art. 4 (Competenza delle Strutture amministrative) .....	pag.3
Art. 5 (Competenze della Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale).....	pag.4

##### **Titolo II - Del procedimento legislativo ad iniziativa del Governo regionale**

Art. 6 (Struttura dello schema di disegno di legge).....	pag.5
Art. 7 (Articolato. Norma finanziaria. Clausole di non onerosità e di invarianza finanziaria).....	pag.5
Art. 8 (Relazione tecnica illustrativa e referto tecnico).....	pag.6
Art. 9 (Parere del Collegio dei Revisori dei conti).....	pag.7
Art. 10 (Visto della Sezione Bilancio e ragioneria).....	pag.8
Art. 11 (Analisi tecnico-normativa) .....	pag.8
Art. 12 (Esame degli schemi di disegno di legge).....	pag.9
Art. 13 (Invio del disegno di legge al Consiglio).....	pag.9

##### **Titolo III - Delle proposte di legge**

Art. 14 (Proposte di legge).....	pag.9
----------------------------------	-------

##### **Titolo IV - Dei regolamenti**

Art. 15 (Struttura e procedimento approvativo dei Regolamenti) .....	pag.10
--	--------

##### **Titolo V - Norme finali**

Art. 16 (Scostamento della spesa rispetto alla previsione).....	pag.11
Art. 17 (Abrogazioni).....	pag.12

#### **Titolo I**

##### Disposizioni generali

##### Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'istruttoria relativa al procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e alla attività regolamentare in armonia con quanto disposto dalla Legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione) e dalle Linee guida regionali sui controlli interni (DGR n. 1374 del 23 luglio 2019) e sulla gestione degli schemi di disegno di legge come documenti originali informatici (DGR n. 977 del 25 luglio 2020). Le disposizioni che seguono tengono altresì conto delle Linee guida in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio (DGR n. 1906 del 25 novembre 2021) e di quelle in

tema di predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale (DGR n. 1161 del 7 agosto 2024) per quanto attiene ai regolamenti.

2. Il procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale si adegua al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne la conformità agli originali, secondo la normativa di riferimento.
3. I sistemi informatizzati di redazione, gestione, conservazione e pubblicazione sui siti web degli schemi di disegno di legge e di regolamento di iniziativa della Giunta regionale si conformano alle presenti disposizioni.

#### Art. 2 (Definizioni)

1. Sono utilizzate le denominazioni di:
  - “schema di disegno di legge” (SDL) per indicare i progetti di legge redatti dalle Strutture regionali nelle materie di propria competenza e presentati alla Giunta su proposta di uno o più Assessori o del Presidente;
  - “disegno di legge” (DDL) per indicare gli schemi di disegno di legge esaminati favorevolmente dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio regionale per l’approvazione; gli schemi di disegno di legge presentati alla Giunta regionale e da questa esaminati favorevolmente, assumono la denominazione di disegni di legge e sono identificati con un numero di repertorio e la data; i disegni di legge sono trasmessi al Consiglio regionale, a cura della Segreteria generale della Giunta, per il prosieguo dell’iter;
  - “proposta di legge” (PDL) per indicare i progetti di legge promossi da consiglieri regionali o da altri soggetti ai sensi dello Statuto regionale. L’iter approvativo delle proposte di legge è disciplinato dal regolamento interno del Consiglio regionale;
  - “drafting normativo” per indicare l’insieme delle regole e tecniche di scrittura dei testi normativi.

#### Art. 3 (Criteri generali)

1. La Giunta regionale esercita ordinariamente l’iniziativa legislativa e la funzione regolamentare programmandole con le modalità indicate dall’articolo 11 della l.r. n. 29/2011, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza.
2. Gli schemi di disegno di legge e di regolamento regionali sono ordinariamente redatti dalle Strutture regionali nelle materie di propria competenza con il supporto della Sezione Supporto legislativo che garantisce l’unitarietà e la coerenza dell’indirizzo normativo del Governo regionale secondo quanto previsto dagli articoli che seguono.
3. L’istruttoria dell’iniziativa legislativa e regolamentare è svolta in conformità al presente regolamento in modo da assicurare:
  - a) la programmazione e la semplificazione normativa;
  - b) la chiarezza, qualità, organicità e coerenza delle norme;
  - c) la proporzionalità e adeguatezza dell’intervento normativo avuto riguardo alla tipologia di destinatari, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
  - d) la valutazione dell’efficacia dei provvedimenti predisposti rispetto alle finalità e agli obiettivi dichiarati;
  - e) l’abrogazione espressa delle disposizioni da espungere dall’ordinamento regionale, ivi comprese quelle già tacitamente eliminate o prive di efficacia.

## Art. 4

## (Competenza delle Strutture amministrative)

1. Le Strutture amministrative regionali sono responsabili dell'attività istruttoria propedeutica alla elaborazione, anche di concerto tra loro, degli schemi di disegno di legge e di regolamento.
2. La fase istruttoria è finalizzata ad acquisire gli elementi utili alle valutazioni e decisioni di competenza degli Organi politici ai quali compete l'esame e l'approvazione delle norme. L'istruttoria comprende di regola i seguenti profili:
  - a) (per gli schemi di disegno di legge) la valutazione preventiva della necessità, congruità, coerenza e efficacia dell'intervento legislativo e della possibilità di conseguire i medesimi risultati con provvedimenti di altro tipo (regolamenti, linee guida, atti di indirizzo o di direttiva) preferibili per la loro maggiore flessibilità rispetto alla legge;
  - b) la definizione degli obiettivi dell'intervento, la valutazione della congruità dei mezzi per conseguirli e l'analisi dei possibili problemi interpretativi e applicativi;
  - c) l'effettuazione di approfondimenti contenutistici con l'ausilio di ricerche di giurisprudenza costituzionale e sovranazionale;
  - d) la valutazione della coerenza e conformità della disciplina con la Costituzione, con la normativa eurounitaria, statale e regionale, generale e settoriale;
  - e) il rispetto delle competenze dello Stato e dell'Unione europea, da un lato, e delle autonomie locali, dall'altro;
  - f) l'individuazione della natura dell'onere a carico del bilancio regionale, la corretta quantificazione dello stesso, anche in caso di minori entrate, e l'individuazione delle coperture finanziarie relative alle singole misure previste dalle nuove norme;
  - g) l'analisi dei costi e dei benefici, con particolare verifica dei costi per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
  - h) l'approccio di matrice eurounitaria del "one-in, one-out" allo scopo di garantire che, quando si introducono a carico di cittadini ed imprese nuovi oneri inevitabili (di tipo amministrativo, informativo, ecc.), si riducano parallelamente gli oneri in vigore nel medesimo settore di intervento, ove fattibile;
  - i) l'inequivocità del significato delle singole disposizioni, anche in relazione al contesto normativo nel quale si inseriscono;
  - j) la congruità dei tempi previsti per l'attuazione delle nuove norme e dei termini da esse stabiliti.
3. Le Strutture amministrative regionali possono acquisire gli elementi informativi necessari all'istruttoria anche attraverso la consultazione, nelle forme ritenute opportune, di soggetti esterni pubblici o privati e dei portatori di interesse coinvolti, con il supporto tecnico della Sezione Supporto legislativo sia nell'analisi della legislazione, che nella verifica dei dati e delle valutazioni raccolti.
4. Gli schemi di disegno di legge e le proposte deliberative che hanno ad oggetto schemi di regolamento sono sottoscritti dai Responsabili della struttura amministrativa proponente (Dirigente di Sezione e di Servizio, Direttore di Dipartimento o soggetto ad esso equiparato, nonché, se del caso, funzionari istruttori) i quali ne attestano la regolarità tecnico-amministrativa in relazione a ciascuno dei profili elencati dall'art. 6 comma 3 delle Linee guida sui controlli interni cit., in quanto compatibili con la natura normativa dei provvedimenti proposti.
5. Il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui al comma 4 è firmato dal Dirigente di Sezione e di Servizio ovvero, per i provvedimenti di sua diretta iniziativa e competenza, dal Direttore di Dipartimento o soggetto ad esso equiparato. Il parere di regolarità tecnico-amministrativa sugli schemi di provvedimenti legislativi è contenuto nel referto tecnico (art. 8); il parere sui provvedimenti regolamentari è contenuto nel documento istruttorio allegato

alla delibera che approva lo schema regolamentare e alla delibera che adotta in via definitiva il regolamento, a seguito del parere della Commissione Consiliare (art. 15).

6. Nell'ipotesi di schemi di disegno di legge o di regolamento elaborati di concerto tra più strutture amministrative regionali, in quanto intersettoriali o interdipartimentali, la relazione tecnica illustrativa, il referto tecnico o il documento istruttorio sono sottoscritti ai fini della regolarità tecnico-amministrativa da ciascuna delle strutture interessate, per la parte di competenza.

#### Art. 5

(Competenze della Sezione Supporto legislativo nel procedimento legislativo e regolamentare)

1. La Sezione Supporto legislativo è la struttura tecnica di supporto al Presidente e all'esecutivo per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività regolamentare ad essi attribuita, a garanzia dell'unitarietà e della coerenza dell'indirizzo normativo della Giunta regionale.
2. Il supporto al Presidente e alla Giunta regionale nel procedimento legislativo e regolamentare si esplica, di regola, nelle attività di seguito elencate:
  - a) redazione degli schemi di disegno di legge e di regolamento di iniziativa del Presidente;
  - b) assistenza tecnico-giuridica durante il procedimento legislativo e regolamentare dinanzi alle Commissioni Consiliari permanenti e nella fase della trattazione e votazione in aula, quando richiesto;
  - c) supporto procedurale e redazionale alle Strutture regionali per:
    - la stesura degli schemi di disegno di legge e di regolamento di iniziativa governativa;
    - la promozione, organizzazione e realizzazione, nel rispetto dei tempi disponibili, di forme di consultazione pubbliche e mirate, al fine di acquisire l'apporto di cittadini e dei portatori di interesse, previste dall'articolo 5 l.r. n. 29/2011 e dalla legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 (Legge regionale sulla partecipazione);
    - la manutenzione normativa intesa come correzione, aggiornamento, modifica o semplificazione dei testi normativi e il loro riordino;
  - d) analisi tecnico-normativa degli schemi di disegno di legge e di regolamento con riguardo alla legittimità costituzionale delle norme, alla strutturazione del testo, al suo procedimento di formazione e al drafting;
  - e) attività di tutoraggio in favore delle Strutture regionali per l'utilizzo degli strumenti e tecniche di *better regulation* adottati dalla Regione;
  - f) assistenza tecnico-giuridica, su richiesta, alle Strutture regionali per:
    - l'analisi preventiva dell'impatto della regolamentazione (AIR) e la verifica successiva dell'impatto della regolamentazione (VIR) e clausole valutative di cui all'articolo 9 della l.r. n. 29/2011) ai sensi dei Regolamenti regionali del 18 ottobre 2016, n. 11 e n. 12;
    - la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, in armonia con quanto previsto dall'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
  - g) documentazione e ricerca sulla legislazione regionale, statale e eurounitaria nelle materie di interesse;
  - h) attività di mediazione con il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alle censure formulate in sede di controllo di costituzionalità delle leggi regionali al fine di evitarne l'impugnazione nonché, al ricorrere dei necessari presupposti, attività istruttoria finalizzata alla rinuncia da parte del Governo al giudizio di costituzionalità pendente in via principale avverso norme di legge regionale;
  - i) attività di monitoraggio in collaborazione con la corrispondente struttura del Consiglio regionale e conseguente referto al DARA sullo stato di attuazione degli impegni alla

modifica e/o soppressione di norme che la Regione abbia assunto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per evitare l'impugnativa costituzionale in via principale. A seguito dell'assunzione dell'impegno a modificare o sopprimere parti della legge, compete alla struttura regionale che l'ha redatta istruire tempestivamente la proposta emendativa. Per esigenze di uniformità con le prassi seguite da altre Regioni, il titolo del provvedimento ovvero la rubrica dell'articolo attuativo dell'impegno è formulato nei seguenti termini: "Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica/Abrogazione della legge regionale ... (oppure dell'articolo/degli articoli ... della legge regionale ...).".

## **Titolo II**

### **Del procedimento legislativo ad iniziativa del Governo regionale**

#### **Art. 6**

(Struttura dello schema di disegno di legge)

1. Lo schema di disegno di legge si compone di:
  - (a) frontespizio;
  - (b) relazione tecnica illustrativa, detta anche relazione di accompagnamento;
  - (c) articolato;
  - (d) referto tecnico vistato dalla Sezione Bilancio e ragioneria;
  - (e) relazione di analisi tecnico-normativa (ATN);
  - (f) eventuali allegati costituenti parte integrante e sostanziale dello schema di disegno di legge.
2. Oltre agli allegati elencati al comma 1, gli SDL aventi ad oggetto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. 118/2011, recano, a pena di irricevibilità, i seguenti ulteriori allegati:
  - (g) il modulo di attestazione sulla sussistenza dei presupposti per la riconoscibilità del debito fuori bilancio e insussistenza di profili di responsabilità (modello Allegato A.1 alla DGR n. 1906/2021);
  - (h) quando il debito è di importo superiore a diecimila euro, oppure quando il modulo di attestazione di cui al precedente punto elenco (g) è incompleto o è difforme dal modello oppure reca attestazione della sussistenza di profili di responsabilità, il parere del Collegio dei Revisori dei conti, fermo quanto disciplinato dall'art. 9.
3. Gli schemi di disegno di legge possono essere corredati anche da documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2. La documentazione a corredo, a differenza degli allegati, non costituisce parte integrante dello SDL e non è soggetta a pubblicazione; essa è conservata nel fascicolo informatico del provvedimento.

#### **Art. 7**

(Articolato. Norma finanziaria. Clausole di non onerosità e di invarianza finanziaria)

1. L'articolato dello schema di disegno di legge è redatto applicando le regole di tecnica legislativa che concernono il linguaggio e l'organizzazione interna del testo normativo così come compendiate nel manuale del drafting intitolato "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" e suoi successivi aggiornamenti.
2. Per ottemperare agli obblighi di copertura finanziaria di cui al comma 3 dell'art. 81 Cost., gli schemi di disegno di legge comportanti nuovi o maggiori oneri contengono: l'indicazione della natura degli oneri finanziari (diretti e indiretti, pluriennali, continuativi o occasionali), ivi compresi quelli posti a carico della finanza di altri enti del sistema regionale o di altre pubbliche amministrazioni anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina di funzioni ad esse attribuite), la loro quantificazione e l'indicazione delle relative modalità

di copertura riferite al bilancio annuale e pluriennale.

3. La quantificazione degli oneri è contenuta in apposito articolo rubricato "Norma finanziaria". La quantificazione può essere intesa come limite massimo di spesa (o "tetto di spesa") o come previsione di spesa. Quando la norma finanziaria introduce un limite massimo di spesa, le disposizioni comportanti spesa esplicano i propri effetti entro il tetto massimo della spesa autorizzata e perdono efficacia in caso di accertato superamento delle risorse autorizzate. Quando invece le norme sono suscettibili di configurare, in capo ai beneficiari, veri e propri diritti soggettivi non subordinati alla disponibilità di risorse finanziarie per il loro esercizio, la norma finanziaria è formulata come previsione di spesa e deve introdurre meccanismi di monitoraggio e correzione per fronteggiare il verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni iniziali, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento.
4. Gli schemi di disegno di legge che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari e quelli con oneri compensati, da attuare con risorse disponibili a legislazione vigente, recano in luogo della norma finanziaria una clausola di non onerosità o di invarianza finanziaria.
5. La clausola di non onerosità o di invarianza finanziaria deve sempre essere accompagnata, all'interno della relazione tecnica, da dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi di assenza o invarianza degli effetti complessivi sui saldi di finanza regionale, anche attraverso l'indicazione delle disposizioni produttive di risparmi ovvero delle risorse esistenti a legislazione vigente utilizzabili per le finalità indicate dalle norme.

#### Art. 8

##### (Relazione tecnica illustrativa e Referto tecnico)

1. Lo schema di disegno di legge è corredato dalla relazione tecnica illustrativa redatta, anche di concerto, dalle strutture amministrative competenti e sottoscritta dai relativi dirigenti, dall'Assessore proponente o dal Presidente.
2. La relazione tecnica illustrativa contiene:
  - a) l'indicazione dell'oggetto, delle motivazioni dell'iniziativa legislativa e delle finalità perseguite;
  - b) l'esposizione sintetica del contenuto dei singoli articoli;
  - c) la quantificazione dei nuovi o maggiori oneri recati dalle singole norme, l'indicazione della relativa natura e dei metodi di quantificazione adoperati, l'esposizione degli elementi comprovanti l'affidabilità dei dati e la correttezza della stima. Con particolare riferimento alle norme configurate come previsioni di spesa, la relazione tecnica esplicita in maniera rigorosa le metodologie di stima e i criteri di calcolo impiegati, attesta l'attendibilità delle ipotesi formulate e l'affidabilità dei dati utilizzati così da supportare l'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie e la rispondenza delle stime al contenuto della norma;
  - d) *(per gli schemi di disegno di legge recanti la clausola di non onerosità o di invarianza finanziaria)* la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, l'indicazione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di assenza o invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, nonché l'indicazione specifica degli stanziamenti sul bilancio di previsione eventualmente utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni, anche attraverso la loro riprogrammazione. Ne deriva che, quando la nuova o maggiore spesa può essere sostenuta senza ricorrere all'individuazione di ulteriori risorse, utilizzando in modo efficiente somme già allocate in bilancio, la relazione tecnica illustrativa deve contenere l'esatta indicazione sia delle risorse disponibili in bilancio, con le pertinenti unità gestionali, sia della loro eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa, che pure va quantificata per dimostrare l'attendibilità della copertura. In ogni caso, la clausola di invarianza finanziaria non può essere prevista in caso di spese

di natura obbligatoria.

3. Per le disposizioni legislative in materia di personale, la relazione tecnica illustrativa contiene i dati relativi al numero dei destinatari, al costo unitario, agli automatismi diretti e indiretti di spesa che ne conseguono, fino alla completa attuazione.
4. Lo schema di disegno di legge, oltre che dalla relazione tecnica illustrativa, è corredato da un referto tecnico firmato dal dirigente della struttura amministrativa proponente. Il referto tecnico è assoggettato al visto obbligatorio della Sezione Bilancio e ragioneria. Le uniche leggi non corredate di referto tecnico sono le leggi di bilancio (di previsione, di assestamento, di stabilità, di variazione) e di approvazione del rendiconto che, per loro stessa natura, contengono i dati e le attestazioni previsti dalla normativa vigente.
5. Per le leggi senza oneri finanziari, non comportanti cioè maggiori spese o minori entrate, il referto tecnico da assoggettare al visto della Sezione Bilancio e ragioneria reca l'indicazione della "clausola di non onerosità"; per le leggi che invece non necessitano di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio, il referto tecnico da assoggettare al visto della Sezione Bilancio e ragioneria reca l'indicazione della "clausola di invarianza finanziaria", specificando l'entità delle risorse esistenti nel bilancio e le unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle norme, anche attraverso la loro riprogrammazione.
6. Per le leggi regionali di spesa, il referto tecnico indica:
  - a) per la spesa corrente e le minori entrate, se di carattere continuativo e pluriennale, l'onere annuale a regime per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione e fino alla completa attuazione delle norme; nel caso in cui non si tratta di spese obbligatorie, la legge di spesa può rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio;
  - b) per le spese in conto capitale, la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale nonché l'onere complessivo previsto in relazione agli obiettivi fissati.
7. Il referto tecnico è redatto utilizzando l'apposito modello editabile rilasciato e aggiornato a cura della Sezione Bilancio e ragioneria.
8. Nel caso in cui lo schema di disegno di legge di spesa non completi l'iter approvativo entro il termine dell'esercizio finanziario, la struttura proponente deve attivare un nuovo iter legislativo ritrasmettendo alla Sezione Bilancio e ragioneria lo SDL previo aggiornamento del referto tecnico e, ove occorra, della relazione tecnico illustrativa.

#### Art. 9

(Parere del Collegio dei Revisori dei conti)

1. Allo schema di disegno di legge è accluso, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, il parere del Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il parere preventivo dell'organo di revisione contabile è acquisito sulle leggi di bilancio e di approvazione del rendiconto; esso è accluso ai disegni di legge all'atto del loro deposito presso il Consiglio regionale.
3. Il parere preventivo dell'organo di revisione contabile è acquisito a cura della struttura proponente anche sugli schemi di disegno di legge aventi ad oggetto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio di importo unitario (per ciascuna partita debitoria) superiore a diecimila euro o per i quali i dirigenti responsabili dell'istruttoria abbiano rilevato la possibile sussistenza di profili di responsabilità erariale nel modello Allegato A.1 alla DGR n. 1906/2021.
4. A richiesta della Giunta, il parere dell'Organo di revisione contabile può essere acquisito anche in relazione a SDL di riconoscimento di debiti fuori bilancio inferiori a diecimila euro, quando sia rilevata un'asimmetria tra l'attestazione della insussistenza di profili di responsabilità erariale contenuta nel modello Allegato A.1 cit. a firma del dirigente proponente e il contenuto dello SDL, la documentazione allegata o prodotta a corredo.
5. Il parere di cui ai commi 3 e 4 è reso dal Collegio entro 5 (cinque) giorni consecutivi dall'invio

della documentazione da parte, rispettivamente, della struttura amministrativa responsabile dell'istruttoria o della Segreteria generale della Giunta. Decorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente e tale circostanza è attestata dal dirigente all'interno della relazione tecnica illustrativa indicando la data della pec di richiesta del parere o dal Segretario generale all'interno del verbale della seduta in cui lo SDL viene riesaminato dalla Giunta dopo la richiesta del parere.

6. Resta fermo che il Collegio dei revisori dei conti può rendere il proprio parere anche successivamente al decorso del termine di cui al comma 5 ed all'attestazione sostitutiva del parere nel medesimo comma prevista, conservando la titolarità del relativo potere. In tale ipotesi, il parere è trasmesso dal Collegio alla struttura amministrativa proponente e alla Segreteria generale della Giunta che ne cura l'allegazione a posteriori agli atti dello SDL o DDL e la conservazione nel fascicolo informatico del provvedimento.

#### Art. 10

(Visto della Sezione Bilancio e ragioneria)

1. Per gli schemi di disegno di legge comportanti oneri finanziari, la Sezione Bilancio e ragioneria appone il visto in calce al referto tecnico. Ai sensi dell'art. 5 co. 3 delle Linee guida regionali sui controlli interni, il visto della Sezione Bilancio e ragioneria sul referto tecnico costituisce elemento essenziale per la prosecuzione dell'iter approvativo dello SDL comportante oneri finanziari.
2. Per gli schemi di disegno di legge muniti di clausola di non onerosità o di invarianza finanziaria, la Sezione Bilancio e ragioneria appone la presa d'atto in calce al referto tecnico.
3. Per tutti gli schemi di disegno di legge, la Sezione Bilancio e ragioneria se ritiene carente, erronea o insufficiente la relazione tecnica illustrativa o il referto tecnico restituisce lo SDL alla struttura proponente con le osservazioni e le indicazioni per l'eventuale rettifica o integrazione dei dati. A seguito della eventuale riproposizione del provvedimento da parte della struttura proponente, la Sezione Bilancio e ragioneria, se ritiene superati i rilievi, appone il visto in calce al referto tecnico e trasmette lo SDL alla Sezione Supporto legislativo per il prosieguo dell'iter.
4. Per i soli schemi di disegno di legge muniti di clausola di non onerosità o di invarianza finanziaria, la Sezione Bilancio e ragioneria, se ritiene non superati i rilievi o non recepite le indicazioni, trasmette lo SDL alla Sezione Supporto legislativo per il prosieguo dell'iter unitamente al referto tecnico privo della presa d'atto di cui al comma 1 corredandolo con i rilievi e le indicazioni formulati.

#### Art. 11

(Relazione di analisi tecnico-normativa)

1. La Sezione Supporto legislativo, ricevuto lo schema di disegno di legge, svolge l'analisi tecnico-normativa di cui all'articolo 7 della l.r. n. 29/2011 (di seguito ATN), di regola, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, nei limiti dei dati e delle informazioni rinvenibili nel testo, negli allegati e nella documentazione a corredo. Lo SDL corredato dell'ATN è trasmesso alla Segreteria generale della Giunta regionale per l'iscrizione all'ordine del giorno.
2. Sono esonerate dall'analisi tecnico-normativa le leggi a contenuto prettamente finanziario, ovvero le leggi di bilancio (di previsione, di stabilità, di assestamento, di variazione) e di approvazione del rendiconto.
3. La Sezione Supporto legislativo, se ritiene l'istruttoria carente o insufficiente, restituisce lo schema alla struttura amministrativa proponente con osservazioni e indicazioni. Allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità dei testi, può suggerire le revisioni da apportare allo SDL per conformarlo alle regole del drafting.
4. L'ATN contenente eventuali rilievi di irregolarità tecnico-normativa è trasmesso alla struttura

amministrativa proponente per le determinazioni di competenza in ordine ai rilievi formulati, nonché per conoscenza alla Sezione Bilancio e ragioneria e, se del caso, ad altre strutture amministrative o organi competenti.

5. Quando lo SDL viene restituito ai sensi del comma 3 o del comma 4, la struttura proponente può ritirarlo oppure procedere alle integrazioni e rettifiche necessarie. In tale ultima ipotesi lo SDL viene ripresentato previo, ove occorra, aggiornamento del referto tecnico e acquisizione del visto o della presa d'atto da parte della Sezione Bilancio e ragioneria. A seguito della riproposizione dello schema di disegno di legge, con o senza il recepimento delle osservazioni e delle indicazioni formulate, la Sezione Supporto legislativo redige la relazione di ATN di sua competenza e trasmette lo SDL alla Segreteria generale della Giunta per l'iscrizione all'ordine del giorno.

#### Art. 12

(Esame degli schemi di disegno di legge)

1. La Sezione Supporto legislativo effettua l'analisi tecnico-normativa (ATN) di ciascuno schema di disegno di legge provvedendo, in particolare, ad esaminare:
  - a) la legittimità del testo normativo, che consiste nella verifica dell'assenza di contrasti con la normativa europea, nazionale e regionale, nonché con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, sotto il profilo:
    - a.1) della competenza legislativa della Regione nella materia oggetto dello schema di disegno di legge;
    - a.2) del rispetto delle norme e dei principi della Costituzione;
    - a.3) dell'esistenza di pronunce della Corte Costituzionale inerenti a leggi di altre Regioni di analogo contenuto;
    - a.4) della compatibilità con lo Statuto regionale;
  - b) la struttura del testo normativo, che consiste nella verifica:
    - b.1) delle partizioni e dei rinvii interni presenti nell'articolo;
    - b.2) della forma con cui sono presentate le modifiche testuali e/o le abrogazioni;
    - b.3) della coerenza dell'articolo con le regole in materia di scrittura del testo normativo (*drafting*);
    - b.4) della coerenza della relazione tecnica illustrativa con l'articolo;
  - c) la procedura, che consiste nel verificare:
    - c.1) la regolarità della fase istruttoria;
    - c.2) l'eventuale necessità di acquisire il parere o il contributo istruttorio di altre strutture o organi regionali sul testo normativo o singole disposizioni.

#### Art. 13

(Invio del disegno di legge al Consiglio)

1. Lo schema di disegno di legge, esaminato favorevolmente dall'organo esecutivo, si trasforma in disegno di legge della Giunta regionale (DDL) avente un numero di repertorio e data con i quali è trasmesso al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta per il prosieguo dell'iter.

### Titolo III

Delle proposte di legge

#### Art. 14

(Proposte di legge)

1. Le proposte di legge presentate da uno o più soggetti titolari dell'iniziativa legislativa ai sensi degli articoli 15 e 39 dello Statuto regionale sono trasmesse per conoscenza al Presidente della Giunta, che le inoltra per il tramite della sua segreteria all'Assessore competente per materia ed alla Sezione Supporto legislativo alla quale compete il coordinamento dell'iniziativa legislativa della Giunta regionale. Del pari, sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale nonché, per finalità di monitoraggio, alla Sezione Supporto legislativo le norme di legge approvate in attuazione degli impegni alla modifica o soppressione di norme assunti con il Governo secondo il principio di leale collaborazione.

#### **Titolo IV**

##### Dei regolamenti

##### Art. 15

##### (Struttura e procedimento approvativo dei Regolamenti)

1. La Sezione Supporto legislativo esamina gli schemi di regolamento di cui all'art. 44 comma 2 dello Statuto redigendo la relazione di analisi tecnico-normativa (ATN) ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente regolamento.
2. Il procedimento regolamentare si articola nelle seguenti fasi:
  - a) la struttura amministrativa competente per materia redige lo schema di regolamento e ne propone l'approvazione alla Giunta regionale; di regola, il documento istruttorio allegato alla proposta di approvazione dello schema di regolamento ha il contenuto minimo stabilito dall'art. 8 comma 2 per la relazione tecnica illustrativa degli SDL;
  - b) quando dal regolamento discendono oneri finanziari a carico del bilancio regionale ovvero implicazioni dirette o indirette di natura economico-finanziaria o patrimoniale, la struttura proponente compila la "SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA" del documento istruttorio in conformità all'articolo 7 delle "Linee guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale" di cui alla DGR n. 1161 del 7 agosto 2024 e alle altre disposizioni contabili vigenti;
  - c) quando dal regolamento non discendono gli oneri o le implicazioni di cui alla lettera b), la "SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA" del documento istruttorio reca la seguente dicitura: *"Lo schema di regolamento regionale che si approva con la presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"* o una dicitura analoga; in tale ipotesi, il documento istruttorio deve contenere i dati e gli elementi necessari a suffragare l'ipotesi di assenza di oneri a carico della finanza regionale;
  - d) quando il regolamento non necessita di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio, la "SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA" reca la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 8, commi 2 lett. d) e 5 del presente regolamento, specificando l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e le unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle norme, anche attraverso la loro riprogrammazione;
  - e) ricevuta la proposta deliberativa di cui alla lettera b) (schema di regolamento con oneri finanziari) la Sezione Bilancio e ragioneria esprime, ricorrendone i presupposti, parere di regolarità contabile positivo ai sensi dell'art. 79, comma 5, della L.R. n. 28/2001;
  - f) ricevuta la proposta deliberativa di cui alla lettera c) (schema di regolamento con clausola di non onerosità o di invarianza finanziaria) la Sezione Bilancio e ragioneria, se ritiene che la proposta non comporti implicazioni di natura finanziaria, la trasmette alla Sezione

- Supporto legislativo corredata di presa d'atto, per il prosieguo dell'iter;
- g) se, a seguito della ricezione della proposta deliberativa di cui alle lettere b) e c), la Sezione Bilancio e ragioneria ravvisa carenze, errori o incongruenze rispetto al contenuto della "SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA", restituisce la proposta alla struttura proponente con le osservazioni e le indicazioni per l'eventuale rettifica o integrazione dei dati;
  - h) se il provvedimento restituito viene ripresentato dalla struttura proponente, la Sezione Bilancio e ragioneria:
    - h1) se ritiene superati i rilievi, procede nei medesimi termini di cui alle lettere e) e f) e cioè esprime il parere contabile positivo o la presa d'atto, a seconda che lo schema regolamentare comporti o meno oneri finanziari;
    - h2) se ritiene non superati i rilievi precedentemente formulati:
      - h2.a) in caso di regolamento comportante oneri finanziari, esprime motivato parere negativo di regolarità contabile;
      - h2.b) in caso di regolamento con clausola di non onerosità o di invarianza finanziaria, trasmette la proposta deliberativa alla Sezione Supporto legislativo unitamente ai rilievi e alle indicazioni formulati;
  - i) a seguito della ricezione della proposta deliberativa dalla Sezione Bilancio e ragioneria, la Sezione Supporto legislativo procede all'attività di verifica e di analisi tecnico-normativa nei limiti dei dati e delle informazioni rinvenibili nel testo: si applicano le previsioni dei commi 3 e 4 dell'art. 11; dopo di che trasmette la proposta di deliberazione e l'ATN alla Segreteria generale della Giunta per l'iscrizione all'ordine del giorno;
  - j) dopo l'approvazione della delibera, la Segreteria della Giunta trasmette lo schema di regolamento approvato al Consiglio regionale per acquisire il parere (obbligatorio, ma non vincolante) della Commissione consiliare competente nei termini di cui all'art. 44 comma 2 dello Statuto;
  - k) acquisito il parere della Commissione, la struttura responsabile redige la proposta di adozione definitiva del regolamento, illustrando nel documento istruttorio le modifiche e integrazioni eventualmente apportate rispetto al testo inizialmente approvato dalla Giunta e motivando l'eventuale mancato accoglimento, in tutto o in parte, delle osservazioni o suggerimenti della Commissione consiliare. Se le integrazioni e modifiche rispetto al testo inizialmente approvato dalla Giunta comportano oneri finanziari o implicazioni di natura economico-patrimoniale, la struttura proponente è tenuta ad acquisire sulla proposta di adozione definitiva del regolamento un nuovo parere di regolarità contabile;
  - l) la proposta di adozione definitiva del regolamento, corredata della ATN della Sezione Supporto legislativo, è inoltrata alla Segreteria generale della Giunta per l'iscrizione all'ordine del giorno;
  - m) una volta approvata la DGR di adozione definitiva del regolamento, esso è emanato dal Presidente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
  - n) il regolamento esplica i propri effetti con la decorrenza prevista dall'articolo 53 dello Statuto.

## **Titolo V**

### **Norme finali**

#### **Art. 16**

(Scostamento della spesa rispetto alla previsione)

1. Nei casi previsti dall'art. 7 comma 3, e ogni qual volta dall'applicazione della legge derivino scostamenti di spesa rispetto alle previsioni contenute nella norma finanziaria e nel referato tecnico, l'Assessore competente ne dà immediata comunicazione all'Assessore al Bilancio

che riferisce alla Giunta regionale e propone le necessarie iniziative legislative d'intesa con l'Assessore competente, anche attraverso la riduzione degli stanziamenti in gestione alle strutture amministrative dell'Assessorato di competenza, al fine di correggere gli effetti finanziari della legge che aveva autorizzato la spesa e assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con legge di bilancio, adottando prioritariamente misure correttive della maggiore spesa.

2. La stessa procedura si applica in caso di provvedimenti definitivi di organi giurisdizionali e di sentenze della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente, o reviviscenza di norme abrogate, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri finanziari per la Regione.

Art. 17  
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Regolamento interno della Giunta Regionale avente ad oggetto "Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale" approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2010, n. 2484.
2. E' altresì abrogato l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 delle "Linee guida sul sistema dei controlli interni della Regione Puglia" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1374 del 23 luglio 2019, essendo le disposizioni in esso contenute superate dall'articolo 8 comma 4 del presente regolamento e dalla nota della Sezione Bilancio e ragioneria prot. AOO\_116-2832 del 2021.

IL PRESENTE ALLEGATO CONSTA DI N. 12 FACCIATE  
(COMPRESA LA PRESENTE), NUMERATE DA "1" A "12".